



INQUADRAMENTO NORMATIVO

massimo zortea

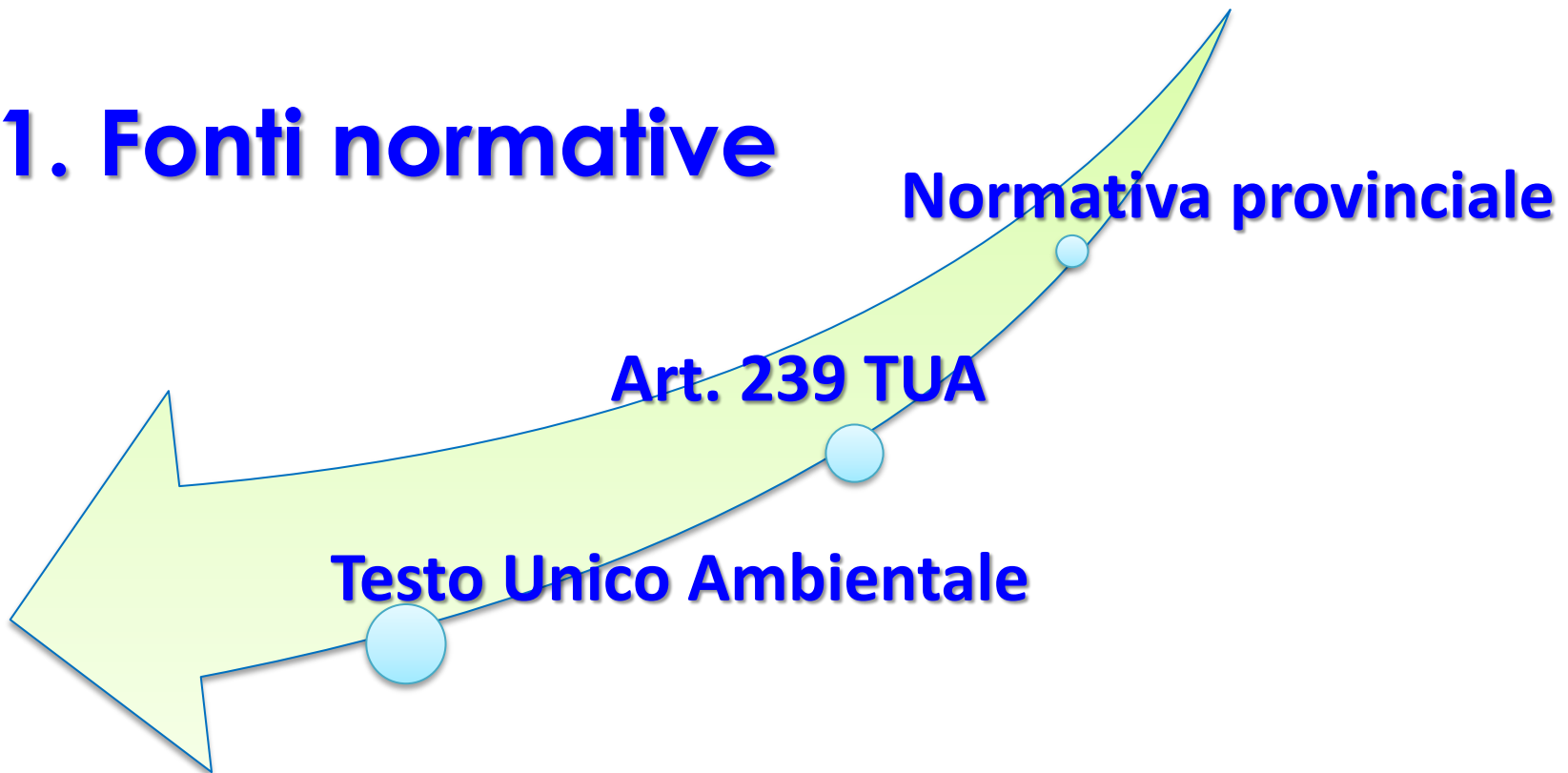
23 ottobre 2014 – Trento



- 1. Fonti normative**
- 2. Definizioni**
- 3. Soggetti, poteri ed obblighi**
- 4. Procedure ordinarie**
- 5. Procedura semplificata**
- 6. Obblighi di intervento e di notifica in capo ai non responsabili**
- 7. Intervento sostitutivo dell'amministrazione**
- 8. Responsabilità e sanzioni**
- 9. Oneri reali e privilegi**
- 10. Situazioni particolari**



1. Fonti normative





- **Testo Unico Ambientale (D.Lgs. N. 152/2006): Parte IV, Titolo V artt. 239-253, art. 257 (sanzioni), Allegati al Titolo V TUA (1-5)**
- **Leggi speciali correlate**

Art. 239 TUA

«1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga"».



Normativa provinciale

- DPGP n. 1-41/Legisl. dd. 26.01.1987 (artt. 77 bis e 77 ter)
- Deliberazione Giunta provinciale n. 1305 dd. 30.05.2003 (fondo per il finanziamento delle bonifiche siti inquinati)

www.bonifiche.provincia.tn.it



2. Definizioni (Art. 240 TUA)

- **sito:** l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti
- **concentrazioni soglia di contaminazione (CSC):** i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati



- **concentrazioni soglia di rischio (CSR):** i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito
- **sito potenzialmente contaminato:** un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)

- **sito contaminato**: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati
- **sito non contaminato**: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica
- **sito con attività in esercizio**: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività

- **sito dismesso**: un sito in cui sono cessate le attività produttive
- **misure di prevenzione**: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia
- **misure di riparazione**: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi



- **messa in sicurezza d'emergenza**: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente
- **messa in sicurezza operativa**: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate



- **messa in sicurezza permanente**: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici
- **bonifica**: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
- **ripristino e ripristino ambientale**: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici



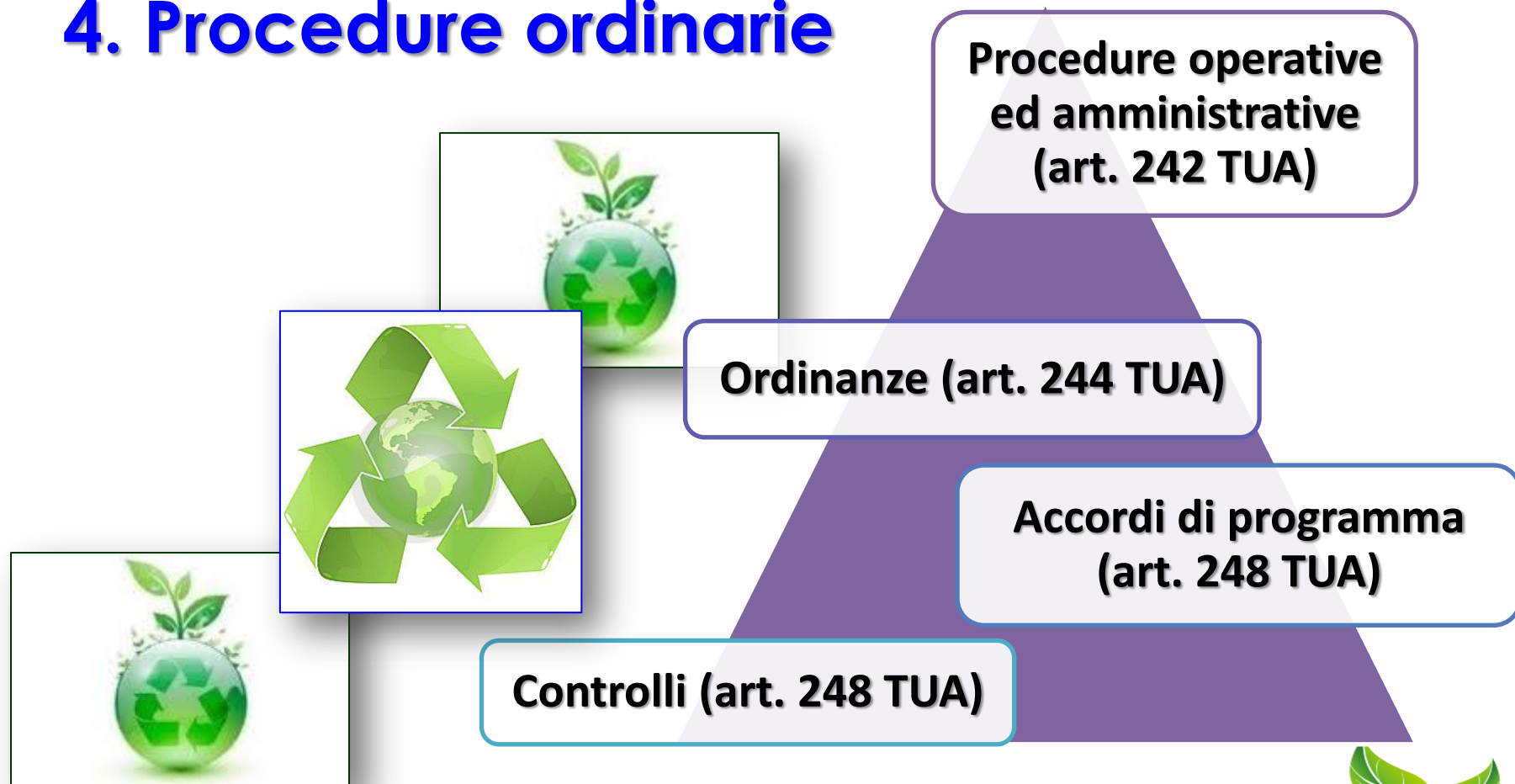
- **inquinamento diffuso**: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine
- **analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica**: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'alla parte quarta del presente decreto
- **condizioni di emergenza**: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:
 - 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
 - 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
 - 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
 - 4) pericolo di incendi ed esplosioni



3. Soggetti, poteri ed obblighi



4. Procedure ordinarie



Procedure operative ed amministrative (art. 242 TUA)

Responsabile dell'inquinamento:

- Misure necessarie entro 24 ore + comunicazione ex art. 304 TUA;
- Indagine preliminare:



Risultati analisi di rischio (CSR)



**REGIONE (PROVINCIA
AUTONOMA)**



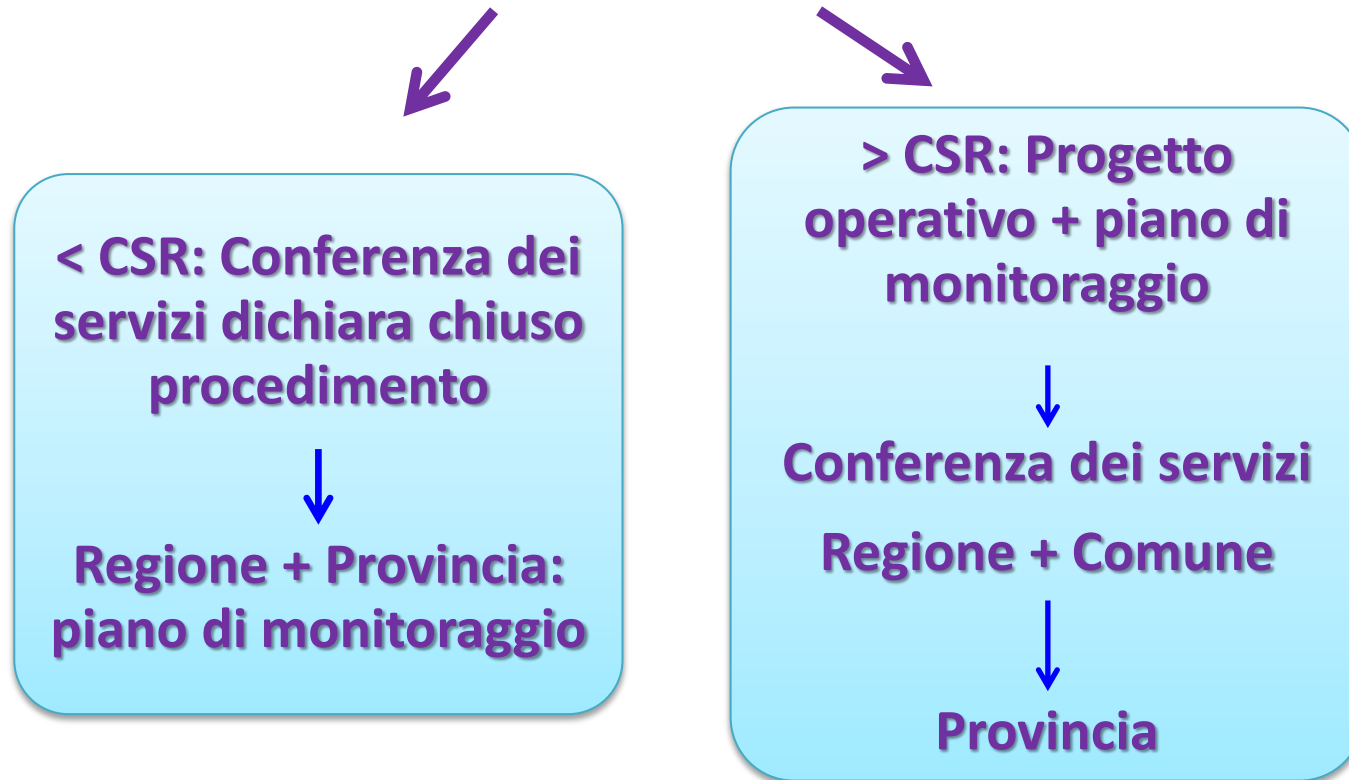
**CONFERENZA DI
SERVIZI**



**APPROVAZIONE
DOCUMENTO**



Procedura dell'analisi di rischio (CSR)



PROGETTO OPERATIVO



- **interventi e misure**
- **indicazione delle fasi temporali**
- **tecnologie innovative**



**PIANO DI
MONITORAGGIO**



Ordinanze (art. 244 TUA)

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.



Accordi di programma (art. 246 TUA)

- hanno lo scopo di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi;
- vanno stipulati entro **sei mesi** dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo;
- in caso di contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni vanno stipulati entro **dodici mesi** dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le regioni interessate;
- in caso di contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale sono da stipularsi, entro **diciotto mesi** dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.



Controlli (art. 248 TUA)

«1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7».



Siti sottoposti a sequestro (art. 247 TUA)

«1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale».



5. Procedure semplificata per le operazioni di bonifica o messa in sicurezza (art. 242 bis TUA)

«1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché' del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Obblighi dell'operatore:

- ✓ presentare il progetto completo degli interventi e il cronoprogramma dei lavori alla Regione
- ✓ comunicare entro 30 gg. dall'atto di assenso la data di avvio della bonifica che si deve concludere entro un anno, a meno che venga concessa una proroga di massimo 6 mesi
- ✓ presentare alle autorità i risultati della caratterizzazione valicati dalle ARPA (costi a carico dell'operatore) per dimostrare il non superamento delle CSC per la specifica destinazione d'uso

La Regione:

- ✓ dopo presentazione del progetto: 120 gg. per approvazione ed autorizzazione: 30 gg. convoca la Conferenza dei Servizi (CdS) ed entro 90 gg. dalla CdS adotta la determinazione conclusiva che costituisce atto di assenso
- ✓ dopo assenso: 30 gg. dall'atto di assenso comunicazione della data di avvio della bonifica che si deve concludere entro un anno, a meno che venga concessa una proroga di massimo 6 mesi
- ✓ dopo intervento bonifica: ricezione dei risultati della caratterizzazione validati dalle ARPA (costi a carico dell'operatore) per dimostrare il non superamento delle CSC per la specifica destinazione d'uso



6. Obblighi di intervento e di notifica in capo ai non responsabili della potenziale contaminazione (art. 245 TUA)

- ✓ Iniziativa degli interessati non responsabili
- ✓ Proprietario o gestore dell'area: obbligo di comunicazione + facoltà di intervento
- ✓ Il tema delicato delle ordinanze contingibili e urgenti



7. Intervento sostitutivo Amministrazione (art. 250 TUA)

«1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal **comune territorialmente competente** e, ove questo non provveda, dalla **regione**, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire **appositi fondi** nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».



8. Responsabilità e sanzioni

- ✓ Art. 257 TUA: Bonifica dei siti
- ✓ Art. 25 undecies, co. 2 lett c), D.Lgs. 231/2001: Responsabilità amministrativa degli enti in materia ambientale



✓ **Art. 257 TUA: Bonifica dei siti**

«1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro»;

«2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose».



✓ **Art. 257 TUA: Bonifica dei siti**

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.



✓ **Anche gli enti possono rispondere del reato ex art. 257 TUA**



Art. 25 undecies, co. 2 lett c), del D.Lgs. 231/2001: Responsabilità amministrativa degli enti in materia ambientale



9. Oneri reali e privilegi speciali (art. 253 TUA)

- ✓ Oneri reali su immobili bonificati
- ✓ Privilegio e ripetizione delle spese
- ✓ Rimborso delle spese
- ✓ Contributi pubblici



10. Situazioni particolari

- ✓ Regolamento aree agricole (art. 241 TUA)
- ✓ Aree Militari (art. 241 bis TUA)
- ✓ Gestione delle acque sotterranee emunte (art. 243 TUA)
- ✓ Aree contaminate di ridotte dimensioni (art. 249 TUA)
- ✓ Siti di interesse nazionale (art. 252 TUA)
- ✓ Siti nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (art. 252 bis TUA)



✓ **Regolamento aree agricole (art. 241 TUA)**

«1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali (1).

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 luglio 2009, n. 247 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997».



✓ **Aree Militari (art. 241 bis TUA)**

«1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste [nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto](#), individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari».



✓ **Gestione delle acque sotterranee emunte (art. 243 TUA)**

«1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza. (...)»

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali».



✓ **Aree contaminate di ridotte dimensioni (art. 249 TUA)**

«1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto. Con riferimento al criterio di individuazione delle aree di ridotte dimensioni si deve guardare l'**Allegato 4** alla Parte VI, Titolo V del TUA».



✓ Il criterio: area di ridotte dimensioni

Allegato 4, Parte VI TUA: «Il presente allegato riporta le procedure amministrative e tecnico/operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i **siti di ridotte dimensioni** (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per **eventi accidentali che interessino aree circoscritte**, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadrati».



✓ Siti di interesse nazionale (art. 252 TUA)

1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.



SITO DI INTERESSE NAZIONALE “TRENTO NORD”

www.bonifiche.provincia.tn.it/bonifiche_siti/Trento_nord/-SITO_INTERESSE_NAZIONALE_TRENTO_NORD/

www.bonifiche.provincia.tn.it/bonifiche_siti/Trento_nord/-AREA_SLOI/pagina22.html



✓ **Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (art. 252 bis TUA)**

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare **accordi di programma** con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni [c.d. D.L. ILVA, n.d.r.].



✓ **Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (art. 252 bis TUA)**

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: [omissis]

3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità. [omissis]



DANNO AMBIENTALE (CENNI)



Parte VI TUA
Norme in materia di danni ambientali
e di misure riparatorie



Grazie dell'attenzione

Avv. Massimo Zortea

Studio Legale Associato Zortea Sandri

massimo.zortea@zortegasandri.it

www.zortegasandri.it

